



COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L' ISTITUZIONE DEL
FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA
LOCALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 101 del 28.10.2009

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 1

Istituzione

E' istituito il Fondo di Assistenza e Previdenza per il personale della Polizia Locale con sede presso il Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)

Art. 2

Ambito di applicazione

L'art. 208 comma 4 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (nuovo codice della strada) prevede che gli Enti Locali devolvano parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di assistenza e previdenza complementare per gli appartenenti ai Corpi di polizia Locale La previsione di cui sopra è stata altresì rafforzata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 426 del 17/10/2000 e resa applicabile dall'art. 17 del CCNL Enti Locali del 22/01/2004.

Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di assistenza e previdenza integrativa;

Art. 3

Destinatari

Destinatari delle forme di assistenza e previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) con contratto Regioni ed Autonomie Locali.

Art. 4

Gestione delle risorse

La gestione di dette risorse sarà curata da organismi formati da rappresentanti dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L 22.1.2004, ossia dai rappresentanti di cui all'art. 11 della L.300/1970; in ogni caso nella gestione di detti fondi dovrà essere interpellato, anche congiuntamente ai rappresentanti di cui sopra, almeno un addetto al Corpo/Servizio di Polizia Locale.

Art. 5

Forme di Previdenza Complementare

Le forme di previdenza complementare vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di società di gestione del risparmio, costituiti da fondi pensione aperti, altresì denominati F.I.P. o P.I.P. (fondi pensione individuale – piani pensione individuali), assicurazioni sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalle leggi.

Art. 6

Forme di Assistenza Complementare

Le forme di assistenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a polizze assicurative sugli infortuni per cause di servizio.

Art. 7

Finanziamento del Fondo

Le forme di previdenza e assistenza integrativa sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, determinata annualmente dalla Giunta in misura non inferiore ad euro 1000 per ogni singolo appartenente al Corpo con contratto di lavoro Regioni ed Autonomie Locali.

I finanziamenti potranno derivare anche da eventuali contributi, sovvenzioni di enti e legislazione.

Si prevede, che detta quota possa variare *in meius* e comunque che debba essere adeguata annualmente all'indice di inflazione calcolata su base ISTAT

L'Ente provvederà ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del DPR 495/92; ciò dovrà avere decorrenza dal momento in cui verrà recepito il presente regolamento

Il servizio incaricato provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili in favore degli istituti assicurativi e bancari selezionati ed a curare la gestione delle relative convenzioni.

Art. 8

Custodia e servizio di cassa

Il servizio di cassa del Fondo, nonché la custodia dei titoli e dei valori costituenti il suo patrimonio sino all'individuazione degli strumenti previdenziali ed assistenziali, sono affidati alla Banca che svolge il servizio di Tesoreria per conto dell'Ente.

Art. 9

Prestazioni Previdenziali

Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea d'investimento con le seguenti caratteristiche:

- capitale garantito

Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà esprimere la volontà o meno di adesione.

Si prevede la possibilità di selezionare anche più di una forma previdenziale: in tal caso il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione o convinzione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle relative operazioni.

Le prestazioni previdenziali consisteranno in una rendita e/o nella liquidazione del capitale secondo il valore attualizzato al verificarsi del pensionamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento dello strumento previdenziale selezionato.

Art. 10

Selezione degli strumenti d'investimento

Gli strumenti d'investimento per la previdenza e l'assistenza verranno selezionati secondo le modalità previste dai regolamenti in vigore presso l'Ente (con particolare riferimento a quello relativo agli appalti, servizi e forniture).

Art. 11

Cessazioni rapporto di lavoro e/o mobilità

Il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune la facoltà di

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale

- trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale

- riscattare la propria posizione individuale

L'obbligo contributivo da parte dell'ente locale ha comunque termine alla cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio del dipendente in uffici diversi da quelli del Corpo/Servizio di Polizia Locale o a seguito di mobilità esterna (D.L.vo 165/2001).

L'obbligo contributivo dell'ente non è sospeso durante i periodi di ferie, permessi, malattia e maternità, mentre si prevede la sospensione durante i periodi di aspettativa non retribuita.

Art. 12

Contribuzioni individuali volontarie

E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

Art. 13

Trasferimento delle risorse al fondo chiuso

Le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere la possibilità di trasferire le posizioni individuali al fondo nazionale di comparto, qualora questo venga istituito per il personale del Pubblico Impiego o per il comparto Polizie Locali e quindi possa prevedere l'adesione in forma collettiva al nuovo fondo chiuso.